

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7 LUGLIO 2020.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 7 luglio 2020, n. 41:

Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

## Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 196 "Competenze delle Regioni" e l'articolo 199 "Piani regionali";

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, le norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio previste nel titolo II, capo I;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA");

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 1° febbraio 2017, n. 140 (Definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana);

Vista, inoltre, la risoluzione del Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 223 (In merito all'aggiornamento del Piano ambientale ed energetico regionale "PAER" con la definizione delle aree non idonee "ANI" per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana);

Vista l'informativa preliminare al Consiglio regionale 25 febbraio 2019, n.1 (Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale "PAER", ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Informativa preliminare ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale);

Dato atto che l'informativa preliminare della Giunta regionale di cui al punto precedente, è stata svolta nella seduta del Consiglio regionale del 12 marzo 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2019, n. 223 (Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale "PAER" ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana - Avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014);

Considerato che la modifica di piano è stata sottoposta a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 17 febbraio 2020, n. 49, con cui la Giunta regionale propone l'adozione della "Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana", allegato A al presente atto a formarne parte integrante;

Considerato che la proposta di piano rappresenta una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente, che non necessita di nuova ricognizione delle risorse attivabili in quanto non comporta attività aggiuntive;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 65/2014, allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

Dato atto che, ai sensi dell'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) e la Regione Toscana di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 445, sottoscritto in data 17 maggio 2018, i contenuti della modifica del PAER sono conformi al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2017, n. 37;

Visti:

- il rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione predisposto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 65/2014, allegato C alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 6 marzo 2020.

Ritenuto di dover procedere all'adozione della "Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree Non Idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana", allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che risulta composto dai seguenti elaborati:

- A1: Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili - A.3 allegato 7- Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;
- A2: Emendamento al PAER – Disciplinare di piano (in sostituzione dei paragrafi "La geotermia – a media entalpia - Il futuro della geotermia in Toscana") e relazione illustrativa;
- A3: Rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;
- A4: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010.

#### Delibera

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014, la modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione di Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dai seguenti elaborati:

- A1: Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili - A.3 allegato 7- Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;
- A2: Emendamento al PAER – Disciplinare di piano (in sostituzione dei paragrafi "La geotermia – a media entalpia - Il futuro della geotermia in Toscana") e relazione illustrativa;
- A3: Rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010;
- A4: Sintesi non tecnica del rapporto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010.

2. di dare atto che i seguenti elaborati sono allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante:

- relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 65/2014 (allegato B);
- rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, predisposto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 65/2014 (allegato C).

3. di depositare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 e dell'articolo 8 della l.r. 10/2010, il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A, B e C, esclusivamente in formato digitale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Consiglio regionale e di predisporre un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per comunicare che esso è depositato ed a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e presentare osservazioni al Presidente del Consiglio regionale nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso stesso;

4. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 25 della l.r. 10/2010, ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 65/2014;

5. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A, B e C, sul sito istituzionale della Regione Toscana;

6. di trasmettere le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della l.r. 65/2014 alla Giunta regionale, al fine di effettuare i conseguenti adempimenti preordinati all'approvazione definitiva della modifica di piano da parte del Consiglio regionale.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE  
Eugenio Giani